

Comunicazione importante per tutti gli iscritti

Gentile iscritto,

mancano solo 2 mesi al 31.12.2019, data in cui occorre essere in regola con i crediti formativi obbligatori dell'ultimo triennio **2017-2019**, così come prevede il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La mancata acquisizione dei 60 crediti (48+12 discipline ordinistiche) nel triennio comporta un' **obbligatoria sospensione dall'esercizio della libera professione** secondo il seguente parametro:

- fino alla mancanza di 12 Crediti Formativi Professionali (CFP) è prevista la sanzione disciplinare della "censura";
- oltre i 12 CFP mancanti è prevista la sanzione disciplinare della "sospensione" dall'Albo per un numero di giorni pari ai crediti mancanti per un massimo di 60 giorni, durante i quali è vietato esercitare la libera professione.

Dato che il Consiglio ha organizzato dal 01.01.2019 al 31.07.2019 ben 99 eventi che hanno dato diritto ai crediti formativi, per la maggior parte gratuiti, tranne quelli che danno certificazioni, e ha in programma di organizzarne altri entro l'anno, vi invitiamo a verificare sul portale **im@teria** la situazione del vostro aggiornamento professionale e a provvedere a completare eventuali crediti mancanti partecipando agli eventi frontalmente o tramite i corsi on line proposti sul nostro sito.

Infine, teniamo a ricordare che molti corsi necessitano di lasciare un **feedback** per poter ricevere i crediti assegnati. Occorre necessariamente consultare il proprio portale **im@teria** e completare la sezione relativa. In caso contrario, infatti, i crediti non vengono conteggiati sul portale e la posizione personale non risulta correttamente aggiornata con conseguente aggravio di costi ed impegni per la Segreteria e dell'attivazione dei procedimenti disciplinari.

Ricordiamo inoltre che, in casi specifici, è possibile avere **l'esonero** dall'aggiornamento professionale e per farlo è necessario che **l'iscritto autocertifichi certifichi lo stesso sul portale im@teria.**

Esoneri previsti:

- maternità, paternità e adozione, riducendo l'obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione)
- malattia grave, infortunio, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità

- Docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (legge n° 382/1980)
- gli iscritti che NON esercitano la professione, neanche occasionalmente PER TRE ANNI CONTINUATIVI, non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo (punto 7 delle nuove LINEE GUIDA).

Al tal fine gli aventi titolo devono firmare una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente pubblico o privato) in Italia e all'estero.

Non è possibile richiedere l'esonero per assenza dall'Italia per 6 mesi consecutivi

Non è possibile richiedere l'esonero per malattia di parenti

Ringraziandovi per l'attenzione vi invitiamo a mettervi in regola così come fanno tutte le professioni non solo noi architetti. Andate sul nostro sito e verificate quali corsi o eventi ci sono in programma e iscrivetevi.

Cordiali saluti!

Il Presidente
arch. Elena Brusa Pasquè

